

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4852 di Martedì 19 gennaio 2021

RSPP: competenze, responsabilità ed evoluzione del ruolo

Un intervento si sofferma sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Focus sulle competenze necessarie, sulle responsabilità civili, sulle responsabilità penali, sulle responsabilità extracontrattuali e sull'evoluzione futura.

Milano, 19 Gen ? Nei luoghi di lavoro il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** costituisce per il datore di lavoro "il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro". E i suoi compiti specifici consistono, almeno con riferimento a quanto indicato nel **D.Lgs. 81/2008** (art.33), nella "individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione".

A ricordarlo con queste parole e a fornire utili informazioni non solo sui compiti dell'RSPP, ma anche sulle responsabilità e sull'evoluzione del ruolo è un intervento tenuto all'incontro "Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità" (Milano, 5 aprile 2019), organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda.

Con riferimento all'intervento ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

- Competenze dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
- RSPP: le responsabilità civili e le responsabilità penali
- Evoluzione del ruolo dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0656] ?#>

Competenze dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

L'intervento "**Requisiti e responsabilità del RSPP**", a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, UNPISI), dopo aver fornito informazioni sui compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si sofferma anche sulle competenze necessarie.

A questo proposito la relatrice segnala, con riferimento al contenuto dell'articolo 32 del Testo Unico e dell' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, alcune indicazioni:

- capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
- Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria superiore
- Attestato di frequenza ai corsi di formazione (Moduli A B e C)
- Obbligo di aggiornamento
- Esonero con Lauree specifiche".

Inoltre dopo aver fornito informazioni sul carico didattico dell'RSPP il documento si sofferma sulle risorse del RSPP e sulle sue responsabilità.

RSPP: le responsabilità civili e le responsabilità penali

Riguardo a quest'ultimo tema la relatrice fa riferimento sia alla **responsabilità civile** che alla **responsabilità penale**.

Riguardo alla **responsabilità civile** indica che è classificabile in responsabilità extracontrattuale e contrattuale:

- **responsabilità extracontrattuale:** "rimanda all'art. 2043 del codice civile, sarà pertanto responsabile colui che commette un'azione che cagiona danno a qualcuno, sia essa cosciente o posta in essere per negligenza, la cui conseguenza è il risarcimento del danno. Quindi, il mancato rispetto di uno degli obblighi citati dall'art.33 del D.Lgs. 81/08, qualora diventino causa o concausa di danno, obbligano il RSPP a risarcire i soggetti, siano essi danni patrimoniali o non patrimoniali".
- **responsabilità contrattuale:** "il RSPP dal momento che accetta l'incarico di RSPP può ritenersi contrattualmente vincolato a rispettare e onorare gli obblighi dei propri compiti".

Per quanto riguarda, invece, la **responsabilità penale**, si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 "non prevede specifiche sanzioni penali, tuttavia il RSPP può essere soggetto a responsabilità per reati gravi".

Infatti insieme al datore di lavoro "può rispondere di un eventuale infortunio". Si parla di "una **corresponsabilità** del Responsabile con il datore di lavoro, qualora il verificarsi di un evento dannoso sia stato determinato dall'inosservanza dei compiti di prevenzione e protezione specificatamente attribuibili al RSPP e che la legge configura come concausa dell'evento".

L'intervento riporta poi diversi **estratti di sentenze della Corte di Cassazione** che mostrano anche i vari orientamenti interpretativi sul tema della responsabilità dell'RSPP:

- Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929: "il RSPP è un mero consulente del datore di lavoro
- Sez. IV, sentenza n. 11492 11 marzo 2013: il RSPP non sarebbe *'titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica; lo stesso opera, piuttosto, quale 'consulente' in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio'*
- Sez. IV, 11 giugno 2013 n. 25647: Il responsabile per la sicurezza, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornisca indicazioni operative inadeguate o manchi di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, il c.d. RSPP può essere ritenuto penalmente responsabile
- Sentenza del 20 luglio 2018, n. 34311: La IV sezione della Suprema Corte di Cassazione ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo e sottolinea che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non ha ruolo operativo, ma non può essere considerato un semplice *consulente* del datore di lavoro incaricato di garantire la sicurezza degli operatori".

Oggi il RSPP "pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza risponde penalmente in proprio".

Evoluzione del ruolo dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione

L'intervento si conclude sottolineando che la complessità dei compiti e delle aziende "impone la necessità di un **cambiamento di visione del RSPP**: dalla **sicurezza di tipo meccanicistico** alla cosiddetta **sicurezza organizzativa**". E il nuovo orientamento "impone al RSPP la possibilità di intervenire nella gestione di un budget economico".

In definitiva l'attuale RSPP ? "protagonista dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori" e "titolare delle funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza" ? deve diventare "una **figura manageriale**, un consulente permanente del datore di lavoro con cui condivide la responsabilità".

La relatrice indica, in conclusione, che spesso la funzione del RSPP "lo espone a situazioni che sono borderline, rispetto all'accezione più genuina della sicurezza del lavoro, sia perché determinati scenari hanno comunque un impatto sull'integrità, la salute ed il benessere dei lavoratori e sia perché altre volte la sicurezza viene impropriamente o capziosamente utilizzata per rivendicazioni che vanno oltre la funzione specifica".

In questo senso l'RSPP deve essere destinatario anche di una **formazione manageriale** ("competenze gestionali, metodologiche, organizzative e progettuali; aspetti più tecnici del rischio e delle azioni di prevenzione; comunicazione, gestione delle relazioni, attività di negoziazione").

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" [Requisiti e responsabilità del RSPP](#)", a cura di Katia Razzini (RSPP ASST Santi Paolo e Carlo, Segretario Nazionale per la Lombardia ? UNPISI), intervento all'incontro "Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità".

Scarica la normativa di riferimento:

[Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"](#).

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità di RSPP e ASPP](#)

▪ Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).